



Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Già Provincia Regionale di Ragusa

Prot. n. 0002787

Ragusa, 29/01/2019

Ordinanza n° 04 del 29/01/2019

Ordinanza: Obbligo di osservanza dei divieti, della messa in regola degli accessi e degli impianti pubblicitari, del taglio dei rami sporgenti sulla sede stradale, della sistemazione dei muri e delle ripe di sostegno sulle strade del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, nel rispetto delle norme del Codice della Strada e in particolare degli articoli 15,16, 22, 23, 29, 30 e 31.

II COMMISSARIO STRAORDINARIO

Verificata la presenza, lungo la rete viaria di questo Ente, di rifiuti abbandonati, di accessi, impianti pubblicitari, alberi e siepi, muri e ripe di sostegno, che possono costituire pericolo per la circolazione stradale e l'incolumità degli utenti.

Visti inoltre l'art. 2043 del codice civile sui risarcimenti da fatto illecito e dell'art. 2051 sul danno da cose in custodia.

Visto ancora l'art. 823 del codice civile ai sensi del quale spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico, procedendo in via amministrativa nonché valendosi dei mezzi ordinari di difesa della proprietà e del possesso, anche attraverso l'irrogazione di sanzioni pecuniarie ex L. 689/81 e il ripristino d'autorità dello stato dei luoghi, senza necessariamente far ricorso all'autorità giudiziaria;

Visto e richiamato il Codice della Strada (D. Lvo n. 285 del 30.04. 1992 e s.m.i.) ed in particolare:

- **l'art. 15** che stabilisce gli atti vietati al comma 1, e nello specifico:
 - a) *danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o comunque creare stati di pericolo per la circolazione;*

- b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;*
- d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;*
- f) gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;*
- f bis) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento;*
- g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;*
- i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.*

Chiunque viola tali divieti è soggetto a sanzione amministrativa e alla sanzione accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.

- **l'art 22** che testualmente dispone per gli accessi e diramazioni:

- *al comma 2. Gli accessi e le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo;*
- *al comma 4. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e variazioni dell'uso di questi, salvo preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada.*
- *Al comma 11. chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'Ente proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi privi di autorizzazione.*

Saranno soggetti alla relativa sanzione amministrativa del pagamento di una somma ed alla sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese.

- **l'art 23** sulla Pubblicità sulle strade e sui veicoli che specifica, oltre agli atti vietati:

- *al comma 4, che la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'Ente proprietario;*
- *al comma 6, il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburanti, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.*

Chiunque viola le disposizioni dell' articolo e quelle del regolamento è soggetto a sanzione amministrativa con pagamento di una somma e della possibile rimozione a carico dei trasgressori, che nel caso in specie possono essere anche i proprietari del terreno dove insite l'impianto pubblicitario.

- **L'art. 29** sulle Piantagioni e siepi, che testualmente dispone:

- *al comma 1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità della distanza e della angolazione necessaria;*
- *al comma 2. Qualora per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa vengono a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.*

Chiunque viola tale disposizioni è soggetto a sanzione amministrativa di pagamento di una somma e della sanzione accessoria con l'obbligo a spese dell'autore del ripristino dello stato dei luoghi e della rimozione.

- **L'art. 30** Fabbricati, muri e opere di sostegno, che recita:

- *al comma 1 " i fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggiano le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze" e che chiunque non osserva tale disposizione è soggetto ad sanzione amministrativa.*

- **L'art. 31** che dispone sulla Manutenzione delle ripe:

- *al comma 1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all' art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.*

Chiunque viola tali disposizioni è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria e alla sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi.

VISTA la relazione d'Ufficio;

RIBADITI gli obblighi relativi alle strade del Libero Consorzio Comunale di Ragusa.

RITENUTO opportuno emettere apposita ordinanza per il rispetto della predetta normativa, al fine di evitare i pericoli, alla sicurezza della circolazione stradale, dovuti al mancato rispetto delle suddette norme;

CONSIDERATO che comportamenti omissivi possono divenire fonte di pericolo;

ACCERTATO altresì che i proprietari dei terreni e delle aree ove vi sono, accessi o diramazioni, vi è presenza di piante, fabbricati, muri pericolanti opere di sostegno danneggiate, ripe di sostegno ammalorate e impianti pubblicitari, sono responsabili delle violazioni alle norme precedentemente menzionate;

RAVVISATA la necessità di tutelare la circolazione stradale, le strade e l'incolumità degli utenti;

VISTI:

Il D.lgs n° 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali)

Il D.Lgs n°285/1992 (Nuovo Codice della Strada)

ORDINA

A tutti i proprietari, possessori o tenutari/conduttori agli utilizzatori delle strade di proprietà di questo Libero Consorzio, l'osservanza di dei divieti, della messa in regola degli accessi e degli impianti pubblicitari, del taglio dei rami sporgenti sulla sede stradale, della sistemazione dei muri e delle ripe di sostegno sulle strade del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, nel rispetto delle norme del Codice della Strada e in particolare degli articoli 15,16, 22, 23, 29, 30 e 31

ORDINA NELLO SPECIFICO

1. A chiunque di non gettare o depositare rifiuti di qualsiasi genere sulle strade e sulle sue pertinenze, comportamento questo che oltre a provocare situazioni di pericolo per la circolazione stradale, costituisce pericolo per la salute pubblica e danno all'immagine del territorio;
2. A tutti i proprietari di terreni sotto il piano stradale a non impedire il deflusso delle acque che si scaricano sul loro terreno, in quanto ciò potrebbe costituire causa di pericolo per la circolazione stradale a causa del ristagno d'acqua sulla sede stradale;
3. A tutti i proprietari di terreni con annessi accessi di non scaricare sulla sede stradale acque di qualsiasi natura e di non spargere sulla stessa fango e detriti provenienti dal proprio terreno, costituendo ciò pericolo al transito veicolare;

4. A tutti i proprietari di terreni con accessi e diramazioni di regolarizzare gli stessi secondo le norme e il regolamento del codice della strada, dato che la presenza di varchi non autorizzati, oltre a violare la norma, possono essere causa di pericolo alla circolazione stradale;
5. A chiunque abbia installato un impianto pubblicitario, a chi ne usufruisce e al proprietario del terreno dove insiste tale manufatto, di provvedere a regolarizzare l' impianto stesso seguendo i giusti dettami tecnici e regolamentari, onde evitare pericolo alla circolazione stradale da dimensioni, forme, colori che possono ingenerare confusione con la segnaletica verticale, da posizionamenti errati o non adeguati a resistere alla forza del vento, con possibile caduta su chi transita sulla sede stradale;
6. A tutti i proprietari confinanti con le strade del Libero Consorzio di provvedere permanentemente , e con opportuna periodicità e tempestività alla manutenzione delle siepi e al taglio dei rami che si protendono sulla sede stradale, o che non consentono la regolare visibilità sia del transito o della segnaletica, o che interferiscono con impianti di pubblica illuminazione, in modo da garantire costantemente che non si crei qual si voglia disturbo o pericolo per il transito veicolare o pedonale, né per qualsiasi operazione di manutenzione della strada;
7. Ai proprietari di fabbricati, muri e opere di sostegno fronteggianti le strade, di mettere in sicurezza tali strutture in modo da non compromettere l' incolumità pubblica e di non arrecare, né pericolo alla circolazione stradale né danni alle strade o alle relative pertinenze;
8. Ai proprietari dei fondi laterali alle strade sia a monte che a valle, di mantenere o ripristinare le ripe e i muri, in modo tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale e di prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada, per evitare il pericolo alla circolazione stradale, che si possa creare per tale mancanza.

AVVISA

In caso di inosservanza, questa Amministrazione oltre all'azione sanzionatoria, si riserva la facoltà di provvedere anche in danno per gli interventi ritenuti indispensabili per la sicurezza stradale.

Anche nel caso di cui sopra, di esecuzione dei lavori da parte dell' Ente titolare delle strade, i proprietari possessori o tenutari / conduttori di fondi rimarranno comunque unici responsabili civilmente e penalmente di qualunque eventuale danno possa verificarsi per cause riconducibili a inosservanza della presente ordinanza.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, rispettare e far rispettare la presente ordinanza.

Si avverte che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in via giurisdizionale al TAR Sicilia - Catania entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa nota, mediante pubblicazione all' Albo Pretorio e sul sito internet del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e che copia della presente ordinanza venga trasmessa per gli adempimenti di rispettiva competenza:

- Alla Prefettura di Ragusa
- Al Compartimento della Polizia Stradale di Ragusa
- Al Comando dei Carabinieri di Ragusa
- Al Comando della Guardia di Finanza di Ragusa
- Al Sindaco di Ragusa
- Al Sindaco di Modica
- Al Sindaco di Vittoria
- Al Sindaco di Comiso
- Al Sindaco di S. Croce Camerina
- Al Sindaco di Acate
- Al Sindaco di Chiaramonte Gulfi
- Al Sindaco di Giarratana
- Al Sindaco di Monterosso Almo
- Al Sindaco di Pozzallo
- Al Sindaco di Ispica
- Al Comando della Polizia Provinciale



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. Salvatore Piazza)